



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **56** del **18/12/2024**

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA

Il giorno **18 dicembre 2024** alle ore **20:30** presso la sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Luca VECCHIETTINI	presente	Giulia TOVOLI	presente
Chiara STEFANINI	presente	Massimo BERNARDI	presente
Ivano SANTUCCI	presente	Marco ZUFFI	presente
Andrea SCHIAVINA	presente	Gabriele MINGHETTI	presente
Thomas PAZZAGLIA	presente	Silvia BENAGLIA	assente
Perla MATERA	presente	Nicola BOSCHETTI	presente
Matteo GATTI	presente	Elisa GALLI	assente
Roberto NANNETTI	presente	Luca D'ORISTANO	assente
Pier Damiano D'IGNAZIO	presente		

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Luca CASARINI, Daniel BERTARELLI, Lucia Anna DI FILIPPO, Silvia NERI, Simonetta SALIERA

Il Vicesegretario, **LAURA CIANCABILLA**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **IVANO SANTUCCI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri STEFANINI Chiara, TOVOLI Giulia e BOSCHETTI Nicola.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 95 del 20.12.2000 con la quale, in applicazione del D.Lgs. n. 360/1998, venne istituita l'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'articolo 1 del citato D.lgs. n. 360/1998 che, nel testo modificato dall'art. 1 comma 142 della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali;

Preso atto che l'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, prevede che "l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi".

Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 08.12.2007 con cui è stato approvato il Regolamento comunale di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2011 con la quale è stata determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per l'anno 2011;

Visto l'art. 1 comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale dispone che la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 non si applica a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 19.12.2011 con la quale è stata determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per l'anno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 12.02.2024 con la quale è stata confermata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per l'anno 2024;

Visto quanto stabilito dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) e ss.mm., in applicazione dell'art. 1, comma 26, così come modificato dall'art. 1, comma 42 lett. a e b, della legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che al fine del contenimento del livello complessivo della pressione fiscale prevedeva la sospensione per gli anni 2016 e 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti e la Legge di Bilancio per il 2018 la quale ha previsto anche per il 2018 il mantenimento del blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la Tari;

Preso atto che il blocco degli aumenti delle tariffe è venuto meno con la legge di Bilancio 2019 poiché non è stata più riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe che per il 2016, 2017 e 2018 aveva impedito l'aumento della pressione fiscale a livello locale.

Tenuto conto della Legge di Bilancio per l'anno 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 ed in particolare della modifica del sistema di tassazione delle persone fisiche introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2022 (con l'art. 1, commi da 2 a 8, della legge di bilancio 2022) al fine di ridurre la pressione fiscale, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale;



Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 da parte degli enti locali fissato al 31 dicembre 2024 così come previsto dal vigente T.U.E.L., nel rispetto delle modalità di approvazione dettate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 che ha introdotto i nuovi paragrafi 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 al principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 118/2011;

Udita la relazione dell'assessore Simonetta Saliera e la successiva dichiarazione di voto favorevole espressa dal capogruppo Marco Zuffi (*Noi Pianoro – Centrosinistra*), acquisite nella registrazione audio digitale della seduta ed integralmente trascritte nel documento allegato al presente verbale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di confermare in 0,8 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef per il 2025, con soglia di esenzione per i redditi non superiori a 10.000 euro al netto degli oneri deducibili, come già previsto dall'apposito regolamento comunale.

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura dell'ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per legge.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante esito favorevole unanime, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Trascrizione integrale interventi punto n. 5 all'ordine del giorno della seduta consiliare del 18/12/2024: "Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2025- Conferma"

PRESIDENTE:

Andiamo al punto 5 per la determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2025, conferma. Prego Assessore Saliera, grazie.

ASSESSORE SALIERA:

Anche questa è una conferma in 0,8 punti percentuali come aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef per il 2025, quindi come il 2024 con soglia di esenzione per i redditi non superiori a 10.000 euro al netto degli oneri deducibili. Null'altro.

PRESIDENTE:

Bene, grazie. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?

CONSIGLIERE ZUFFI:

Confermiamo come la precedente il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE:

Bene, grazie. Consigliere Gatti?... Quindi procediamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva.

**DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 55 DEL 09/12/2024**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 16/12/2024	IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA Laura Ciancabilla

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 16/12/2024	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ivano Santucci

Il Vicesegretario
Laura Ciancabilla

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).